



COMUNE DI POZZALLO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N°

568

Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato all' albo pretorio on-line del
Comune dal 27-03-25 all' 11-04-25
opposizioni e reclami

ORIGINALE

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 29 DEL 27-03-2025

Ufficio: Polizia Stradale

Oggetto: Istituzione del senso unico alternato della circolazione, in Viale Australia n. 23.

L'anno duemilaventicinque addi ventisette del mese di marzo, il Responsabile del settore Comm. Iannello Leone Giovanni

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza prot.n. 7679 del 26 marzo 2025 con la quale il sig. Spadaro Daniele, nella qualità di comproprietario dell'immobile sito in Viale Australia n. 23/a, chiede il senso unico alternato della circolazione, in Viale Australia n. 23, nella corsia direzione di marcia via dello Stadio, al fine di eseguire lavori di carico e scarico di materiale a servizio del fabbricato in oggetto, nel giorno 01/04/2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00;

ACCERTATO che i tratti viari interessati appartengono a strade urbane di quartiere interne al perimetro urbano;

RITENUTA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale per consentire la sicurezza viaria e pedonale durante lo svolgimento dei lavori con l'istituzione del senso unico alternato della circolazione, in Viale Australia n. 23, nella corsia direzione di marcia via dello Stadio al fine di eseguire lavori di carico e scarico di materiale a servizio del fabbricato in oggetto, nel giorno 01/04/2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00

VISTI l'art. 5 comma 3, l'art. 6, commi 4 e 5 e l'art. 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il testo del Nuovo Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992, n. 495

VISTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

L'istituzione del senso unico alternato della circolazione in Viale Australia n. 23, nella corsia direzione di marcia via dello Stadio nel giorno 01/04/2025, dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

DISPONE

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali se non altrimenti impedito da eventi e non diversamente risolvibili motivi di sicurezza, in tal senso in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà garantire la presenza di movieri e farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto, sotto la direzione della Polizia Locale, dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Sarà cura del soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, la regolamentazione del traffico a mezzo di movieri muniti di apposito dispositivo segnaletico di cantiere e dotati di abbigliamento ad alta visibilità.

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.90 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per ragioni di competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Catania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, al Ministero Lavori Pubblici con la procedure di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I funzionari e gli agenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285 sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico, per esigenze di pubblica sicurezza ovvero per esigenze di pubblica incolumità.

il Responsabile del Procedimento
Ispettore Capo dott.sa ~~Emilia~~ Pluchinotta



Il Comandante della Polizia Locale
Comm. Giovanni Iannello Leone